

# Messaggio

numero

**7602**

data

27 novembre 2018

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 7 maggio 2018 presentata nella forma elaborata da Daniela Pugno Ghirlanda e cofirmatari per il Gruppo PS "Modifica della Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 per garantire borse di studio più eque"**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

il testo dell'iniziativa parlamentare qui in esame propone due modifiche della Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015. Con la prima modifica si chiede di portare da fr. 16'000.- a fr. 20'000.- il massimo previsto per gli aiuti allo studio, mentre con la seconda modifica si chiede di abrogare la riconversione di parte della borsa di studio concessa per gli studenti di master in prestito di studio.

### **1. IL LIMITE MASSIMO DEGLI AIUTI ALLO STUDIO**

Fino all'anno scolastico 2014/2015 il sistema ticinese degli aiuti allo studio era retto da un regolamento del Consiglio di Stato che trovava la sua base legale negli artt. 19-22 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990. Il meccanismo originale di calcolo di tali aiuti era fondato sul concetto di reddito imponibile ai fini fiscali e l'aiuto massimo era fissato a fr. 13'000.-. A seguito dell'adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del 18 giugno 2009 (RL 432.100), entrato in vigore il 1° marzo 2013, tale regolamento venne significativamente modificato a partire dall'anno scolastico 2012/2013, da un lato passando per quanto riguarda i criteri di calcolo degli aiuti al concetto di reddito disponibile, dall'altro adottando il minimo importo massimo degli aiuti previsto dal concordato, ovvero fr. 16'000.-.

Il 23 febbraio 2015 il Gran Consiglio ha poi adottato la nuova Legge sugli aiuti allo studio (LAsT, RL 431.100), che ha confermato il criterio di calcolo del reddito disponibile e ha mantenuto il limite massimo a fr. 16'000.- (art. 6 cpv. 1). Con questa novella legislativa gli aiuti allo studio sono entrati a pieno titolo nel sistema di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali previsto dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 (RL 870.100) quali prestazioni sociali di complemento coordinate (cfr. art. 2a Laps).

Il passaggio al criterio del reddito disponibile ha migliorato l'equità di erogazione di queste prestazioni, poiché esso considera in maniera più precisa rispetto al criterio del reddito imponibile la capacità finanziaria del richiedente e della sua unità di riferimento (famiglia, persone tenute al sostentamento dello studente). L'aiuto allo studio corrisponde infatti alla

differenza tra i costi di formazione riconosciuti da un lato e la quota di partecipazione personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente dall'altro (cfr. art. 6 cpv. 1 LAST). Se i costi di formazione riconosciuti per la frequenza di un anno accademico fuori Cantone, comprensivi dei costi di alloggio, si aggirano oggi mediamente attorno a fr. 22'000.-, la quota di partecipazione a tali costi dipende dalla capacità finanziaria dell'unità di riferimento dello studente, che utilizza come parametro di misura il reddito disponibile di riferimento (RDR)<sup>1</sup>. Dall'importo del RDR risultante va poi dedotto il fabbisogno di ogni membro dell'unità di riferimento che vive nell'abitazione familiare (il minimo vitale + un supplemento d'integrazione + la spesa per l'alloggio). La cifra ottenuta è il reddito disponibile lordo della famiglia per la formazione dei figli (DL). Solo una parte del DL viene però computata per il calcolo degli aiuti allo studio a titolo di quota di partecipazione della famiglia per la formazione dei figli: questo importo è oggi pari al 30% dei primi fr. 30'000.- del DL, al 50% sui successivi fr. 50'000.- del DL e al 70% sul rimanente DL. Riportiamo qui nell'allegato due esempi proposti nella risposta del 25 febbraio 2017 all'interrogazione n. 151.16 di Alex Farinelli "Aiuti allo studio: facciamo chiarezza" che illustrano bene il sistema di calcolo e l'incidenza dei vari parametri considerati.

Con il sistema di calcolo degli aiuti oggi vigente, in caso di innalzamento del massimo legale per gli aiuti allo studio saranno solo i richiedenti che necessitano effettivamente di un sostegno più importante a trarne profitto. Se prendiamo ad esempio un DL di fr. 45'000.-, (negli esempi di cui all'allegato a un DL di fr. 57'734.- corrisponde un RDR di fr. 103'742.-, rispettivamente a un DL di fr. 27'734.- corrisponde un RDR di fr. 73'742.-) la borsa di studio di fr. 5'500.- che viene erogata oggi non cambierebbe anche se il limite massimo fosse portato da fr. 16'000.- a fr. 20'000.- come richiesto dall'atto parlamentare qui in esame. Al contrario, nel caso di un DL di fr. 12'000.-, la borsa salirebbe dal massimo attuale di fr. 16'000.- a fr. 18'400.- (costi di formazione fr. 22'000.- ./ 30% di fr. 12'000.- ovvero fr. 3'600.-). L'innalzamento del massimo legale andrebbe quindi a profitto dei soli studenti con un DL piuttosto basso o nullo, poiché è solo in questi casi che la differenza tra costi di formazione e quota di partecipazione supererebbe i fr. 16'000.-.

Il costo della prima modifica proposta dall'atto parlamentare può essere calcolato in un massimo di fr. 930'000.-. La valutazione di questo importo tiene conto delle decisioni che hanno riconosciuto l'importo massimo di fr. 16'000.- (232 decisioni; media degli ultimi 3 anni scolastici). Moltiplicando le stesse per un aumento totale, tenuto conto del nuovo limite proposto nell'iniziativa parlamentare di fr. 20'000.-, quindi di fr. 4'000.- ciascuna, si ottiene la stima prudenziale di questa maggior spesa, che potrebbe tuttavia essere inferiore.

Considerato che il nuovo sistema di erogazione degli aiuti allo studio risulta decisamente più mirato di quanto succedeva in passato e ritenuto che l'innalzamento richiesto andrebbe a favore degli studenti provenienti da famiglie effettivamente meno favorite, il Consiglio di Stato può aderire parzialmente alla proposta dell'iniziativa, innalzando il limite odierno di fr. 16'000.- a fr. 18'000.- e mantenendo una costante vigilanza sull'evoluzione dei costi per gli studi fuori Cantone. I parametri per gli aiuti allo studio attualmente in vigore sono del resto fermi all'anno scolastico 2012/2013 e un loro ritocco verso l'alto, dentro un meccanismo che mira particolarmente l'allocazione di queste nuove risorse verso studenti e famiglie del ceto medio-basso, si giustifica. Ricordiamo a titolo abbondanziale che la

---

<sup>1</sup>Il RDR è la somma del reddito lordo (tutti i redditi annui dell'unità di riferimento secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994) + 1/15 della sostanza netta, dalla quale vanno tolti i premi di cassa malati (premio medio di riferimento con franchigia ordinaria e rischio di infortunio al netto di eventuali sussidi), i contributi sociali obbligatori, le pensioni alimentari pagate per figli ed ex-coniugi, le spese professionali per salariati, le spese per interessi passivi privati e aziendali.

legislazione tributaria (art. 34 cpv. 1 lett. a. Legge tributaria del 21 giugno 1994) è particolarmente generosa in tema di deduzioni per figli agli studi, deduzioni che, al contrario degli aiuti allo studio, hanno effetti finanziari più interessanti per le famiglie del ceto medio e medio alto.

Il costo di questa modifica, espresso prudenzialmente calcolando che l'intero aumento del limite di fr. 2'000.- vada a favore del numero di casi mediamente stimabile (232 all'anno), è di fr. 464'000.-.

## **2. IL FRAZIONAMENTO DELLE BORSE PER GLI STUDENTI DI MASTER**

Con l'adozione della LAsT, avvenuta ancora in periodi di ristrettezze economiche, all'art. 14 cpv. 2 è stato inserito il principio secondo cui è possibile per decisione del Consiglio di Stato convertire d'ufficio in prestiti fino a 1/3 delle borse di studio concesse per gli studi di master. Questa possibilità di conversione è stata effettivamente applicata integralmente (1/3 della borsa) a partire dall'anno scolastico 2015/2016, ma dal corrente anno scolastico (2018/2019) la quota convertita d'ufficio è stata riveduta al ribasso, passando da 1/3 a 1/10 della borsa di studio.

Tenuto conto di questa novità recente, senza dubbio favorevole agli studenti e alle loro famiglie, il Consiglio di Stato reputa opportuno mantenere la base legale attuale e quindi non aderire alla proposta di abrogare l'art. 14 cpv. 2 LAsT.

## **3. CONCLUSIONI**

Per i motivi sopra descritti si chiede al Gran Consiglio di voler adottare il decreto legislativo allegato, che aderisce parzialmente alla prima proposta dell'iniziativa parlamentare. Contestualmente si chiede al Gran Consiglio di respingere la seconda proposta di modifica della LAsT, lasciando l'art. 14 cpv. 2 com'è attualmente.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

## **LEGGE**

**sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAsT); modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 7 maggio 2018 presentata da Daniela Pugno Ghirlanda e cofirmatari per il Gruppo PS;
- visto il messaggio 27 novembre 2018 n. 7602 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAsT) è così modificata:

**Art. 6 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'aiuto allo studio corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e la quota di partecipazione personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, ritenuto un massimo annuo di fr. 18'000.-.

**II.**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

**Esempio numerico n. 1 dell'aiuto allo studio per un ragazzo che vive a Lugano e studia a Friburgo con una famiglia di 4 persone con un reddito lordo di 120'000 franchi annui (solo un genitore lavora, famiglia in affitto) e una sostanza di 50'000 franchi**

Reddito lordo (+)	fr.	120'000.-
1/15 sostanza netta (+)	fr.	3'333.-
Contributi sociali obbligatori (-)	fr.	0
Pensioni alimentari pagate (-)	fr.	0
Spese professionali per salariati/massimo fr. 4'000 (-)	fr.	4'000.-
Spese per interessi passivi/massimo fr. 3'000 (-)	fr.	0
Premio medio di riferimento al netto della riduzione dei premi (-)	fr.	15'591.-
<b>Reddito disponibile di riferimento (RDR)</b>	<b>fr.</b>	<b>103'742.-</b>
Minimo vitale (+)	fr.	22'008.-
Supplemento integrazione (+)	fr.	1'200.-
Supplemento unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (+)	fr.	4'800.-
Alloggio (+)	fr.	18'000.-
<b>Fabbisogno della famiglia (Fabb.)</b>	<b>fr.</b>	<b>46'008.-</b>
<b>Reddito disponibile lordo (DL)</b>	<b>fr.</b>	<b>57'734.-</b>
<b>Quota di partecipazione della famiglia</b>	<b>fr.</b>	<b>22'867.-</b>

Le spese di formazione ammontano a fr. 21'752.- (fr. 11'832.- per il minimo vitale, fr. 6'750.- per l'alloggio, fr. 1'500.- per la tassa scolastica, fr. 670.- per le spese di viaggio, fr. 1'000.- per libri e materiale scolastico), ma considerato che la quota di partecipazione della famiglia è superiore, risulta un aiuto allo studio nullo.

**Esempio numerico n. 2, stessa famiglia ma con un reddito lordo di 90'000 franchi annui**

Reddito lordo (+)	fr.	90'000.-
1/15 sostanza netta (+)	fr.	3'333.-
Contributi sociali obbligatori (-)	fr.	0
Pensioni alimentari pagate (-)	fr.	0
Spese professionali per salariati/massimo fr. 4'000 (-)	fr.	4'000.-
Spese per interessi passivi/massimo fr. 3'000 (-)	fr.	0
Premio medio di riferimento al netto della riduzione dei premi (-)	fr.	15'591.-
<b>Reddito disponibile di riferimento (RDR)</b>	<b>fr.</b>	<b>73'742.-</b>
Minimo vitale (+)	fr.	22'008.-
Supplemento integrazione (+)	fr.	1'200.-
Supplemento unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (+)	fr.	4'800.-
Alloggio (+)	fr.	18'000.-
<b>Fabbisogno della famiglia (Fabb.)</b>	<b>fr.</b>	<b>46'008.-</b>
<b>Reddito disponibile lordo (DL)</b>	<b>fr.</b>	<b>27'734.-</b>
<b>Quota di partecipazione della famiglia</b>	<b>fr.</b>	<b>8'320.-</b>

Le spese di formazione ammontano a fr. 21'752.- (cfr. esempio 1), per cui, dedotta la quota di partecipazione della famiglia, risulta un aiuto allo studio di fr. 13'432.- (fr. 21'752.- – fr. 8'320.-).

Nota: per questi due casi non si è tenuto conto di un eventuale beneficio della Ripam, in questo caso l'importo dell'aiuto allo studio si riduce.